



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	99 del 17/03/2021
-----------------------	-------------------

Area	A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità
-------------	--

OGGETTO: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19 - SVOLGIMENTO DEI MERCATI DA GIOVEDÌ 18.3.21 A SABATO 3.4.21 E MERCATO AGRICOLO DA DOMENICA 21.3.21 E DOMENICA 28.3.21 NEL RISPETTO DEL DPCM 2.3.21 E D.L. N. 30 DEL 13.3.21.**

IL SINDACO

RICHIAMATO:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, al 30 aprile 2021;
- il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 in vigore dal 19 dicembre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 marzo 2021 e i suoi allegati, le cui disposizioni si applicano dal 6 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021;
- il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021);
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto" (G.U. Serie Generale n. 62 del 13 marzo 2021) in vigore dal 15.3.21 per un periodo di quindici giorni, che dispone l'applicazione delle misure di contenimento del contagio in zona rossa di cui il Capo V del D.P.C.M. 2 marzo 2021;

DATO ATTO che a seguito delle suddette disposizioni normative il Comune di Bassano del Grappa è soggetto alle misure di contenimento del contagio in zona Rossa come indicate nel Capo V del D.P.C.M. 2.3.21 ed in particolare:

- art. 40 Misure relative agli spostamenti in zona rossa

1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.(...)

- art. 45 Attività Commerciali dispone al comma 2:

*2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività scelta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di **soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.***

CONSIDERATO quanto indicato nell'Allegato 9 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020" del DPCM del 2.3.21:

Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:

- *assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;*
- *verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;*
- *assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.*
- *assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;*
- *individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.*

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

- *pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;*
- *è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani*
- *messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;*
- *rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.*
- *Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;*
- *Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.*
- *in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.*

DATO ATTO che nei mercati settimanali del giovedì e del sabato, le *attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici* per le quali il D.P.C.M. 2.3.21 ammette l'esercizio, nelle Regioni in zona rossa, sono presenti nelle seguenti Vie individuate nel Piano comunale del Commercio su area pubblica approvato dal Consiglio Comunale con D.C.C. n.117/2016:

- GIOVEDÌ: Via Verci, Via Bellavitis, Via Matteotti, Via Da Ponte, Piazzale Trento;
- SABATO: Via Verci, Via Bellavitis, Via Matteotti, Via Da Ponte, Via Da Ponte, Via Matteotti;

DATO ATTO che in Piazza Garibaldi risulta essere individuato un unico posteggio per la vendita di prodotti florovivaistici (PG 97 giovedì e PG77 sabato) e, sentito la ditta e la Polizia Locale, risulta opportuno al fine di accorpate le attività, trasferire temporaneamente il posteggio in Via Bellavitis (BE 24 giovedì e BE22 sabato) per il periodo di validità di tale ordinanza;

DATO ATTO che la domenica si svolge in Via Angarano il Mercato Agricolo per la vendita diretta di prodotti agricoli della domenica in Via Angarano, istituito con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 26/3/2013 e in gestione all'Associazione Campagna Amica di Coldiretti Vicenza, e che tale attività risulta ammessa nelle Regioni in zona rossa ai sensi dell'art.45 del D.P.C.M. 2.3.21;

RITENUTO pertanto di disporre a partire dal giovedì 18.3.21 e fino al sabato 3.4.21 lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica nei mercati settimanali del giovedì e del sabato e il mercato agricolo in Angarano di domenica 21.3.21 e 28.3.21, limitatamente alle “*attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici*”, nel rispetto delle misure disposte dal DPCM 03.12.20 e dal relativo Allegato 9 “*Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020*”, per il periodo di vigenza delle stesse, oltre al rispetto del Piano comunale del Commercio su area pubblica approvato dal Consiglio Comunale con D.C.C. n.117/2016 e del Regolamento del Mercato Agricolo approvato con DCC. 19/2013, demandando per quanto di competenza al Comandante della Polizia Locale di concerto con il Dirigente dell'Area 4 Lavori Pubblici e Protezione Civile e Area 5 Sportello Unico Attività Produttive;

RITENUTO inoltre opportuno **disporre la sospensione del Mercato Agricolo di domenica 4.4.21, nel giorno della Pasqua**, sentito il gestore del Mercato agricolo, Campagna Amica di Coldiretti Vicenza, dato atto delle limitazioni agli spostamenti in zona rossa imposte dal D.P.C.M. 2.3.21 oltre che l'importante ricorrenza religiosa che comportano nel giorno di festa un insufficiente flusso di utenza a sostegno delle attività economiche;

RITENUTO di confermare la possibilità di esercitare l'attività di vendita in forma itinerante di operatori del settore alimentare, produttori agricoli e florovivaisti, fatto salvo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari del commercio in forma itinerante;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. a partire dal giovedì 18.3.21 e fino al sabato 3.4.21 lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica nei mercati settimanali del giovedì e del sabato e il mercato agricolo della domenica in Angarano di domenica 21.3.21 e 28.3.21, limitatamente alle “*attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici*”, nel rispetto delle misure disposte dal DPCM 2.3.21 e dal relativo Allegato 9 “*Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020*”, oltre che nel rispetto del Piano comunale del Commercio su area pubblica approvato dal Consiglio Comunale con D.C.C. n.117/2016 e del Regolamento del Mercato Agricolo approvato con DCC 19/2013, collocate nelle seguenti vie:
 - GIOVEDÌ: Via Verci, Via Bellavitis, Via Matteotti, Via Da Ponte, Piazzale Trento;
 - SABATO: Via Verci, Via Bellavitis, Via Matteotti, Via Da Ponte, Via Da Ponte, Via Matteotti;
 - DOMENICA: Via Angarano;
2. il trasferimento temporaneo del posteggio per la vendita di prodotti florovivaistici di Piazza Garibaldi (PG 97 giovedì e PG77 sabato) in Via Bellavitis (BE 24 giovedì e BE22 sabato) per il periodo di validità di tale ordinanza;
3. la sospensione del Mercato Agricolo di domenica 4.4.21, nel giorno della Pasqua avvisando il gestore del Mercato agricolo, Campagna Amica di Coldiretti Vicenza, dato atto delle limitazioni agli spostamenti in zona rossa imposte dal D.P.C.M. 2.3.21 oltre che l'importante ricorrenza religiosa che comportano nel giorno di festa un insufficiente flusso di utenza a sostegno delle attività economiche;
4. è confermata la possibilità di esercitare l'attività di vendita in forma itinerante di operatori del settore alimentare, produttori agricoli e florovivaisti, fatto salvo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari del commercio in forma itinerante.

5. l'attività di commercio su area pubblica dovrà essere svolta nel rispetto delle misure disposte dai provvedimenti normativi sopracitati e delle prescrizioni del Comando di Polizia Locale di concerto con il Dirigente Area 4 Lavori Pubblici e Area 5 Sportello Unico attività Produttive, per quanto di competenza, con la primaria collaborazione degli operatori commerciali e delle associazioni di categoria.

DISPONE

- contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto;
- la presente è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Comunale on-line per tutto il tempo della sua efficacia, nonché attraverso il sito internet comunale, i mezzi di comunicazione e di stampa;
- la presente ordinanza potrà essere resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee: pubblicazione nel sito web comunale, comunicazione via PEC o mail o telefono, anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

- i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti in base alle vigenti disposizioni di legge in materia;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

oppure in alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza municipale, 16 febbraio 2021

***IL SINDACO
ELENA PAVAN***

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)

- da pubblicare all'albo pretorio telematico
- da inviare alla Prefettura di Vicenza
- da inviare al Commissariato di Polizia
- da inviare al Stazione dei Carabinieri
- da inviare al Gruppo Guardia di Finanza
- da inviare al Comando Polizia Locale
- da inviare alla Società Etra Spa
- da inviare alle Associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura e Cia, CNA, Confartigianato)
- da inviare a Servizi e Uffici competenti per i singoli ambiti oggetto di intervento: Ufficio Tributi Area 1; Ufficio Strade e Protezione Civile – Area 4; Ambiente e SUAP – Area 5

